

## SETTIMA COMMISSIONE

### **Risposta a quesito: criteri ed atti da tener presenti nello svolgimento dei concorsi interni**

*(Delibera del 20 gennaio 1999)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 gennaio 1999, ha adottato la seguente delibera:

"Con nota 30.7.98 il Presidente della corte di appello di Lecce, premesso che era in preparazione una rilevante variazione tabellare inerente il tribunale di Lecce, relativa a molteplici assegnazioni presso sezioni penali e civili ed in particolare, fra le altre, presso l'ufficio g.i.p., segnalava che in ordine all'assegnazione a tale ultimo ufficio si era determinato un contrasto interpretativo in merito al tipo di valutazione attitudinale che sottende le determinazioni concorsuali in occasione delle assegnazioni tabellari.

In particolare il dott. ...., aspirante all'ufficio g.i.p. in concorso con altri colleghi, con nota 17.7.98 lamentava l'inserimento ad opera del Presidente della corte d'appello nel suo fascicolo personale della decisione disciplinare di condanna definitiva che gli aveva comminato la censura, sosteneva che nella valutazione attitudinale per i concorsi tabellari non dovesse tenersi conto dei precedenti pareri dei consigli giudiziari - se non richiamati dall'interessato - né delle decisioni disciplinari; con successiva nota 3.8.98 il dott....., ripetendo quanto già segnalato, ulteriormente deduceva l'obbligo d'espunzione dal proprio fascicolo personale di una serie d'ulteriori atti, a suo avviso illegittimamente inseriti alla stregua della legge 675/96 e della disciplina relativa alla tenuta del fascicolo personale.

Il presidente della corte, pertanto, allegava le citate note del dott. .... e formulava quesito volto a conoscere, con riferimento alle note in questione, gli ambiti di utilizzabilità di atti da parte del consiglio giudiziario, del dirigente dell'ufficio e del capo di corte competente nonché la definizione dei parametri per l'assegnazione dei magistrati nei concorsi interni, segnalando l'urgenza della risposta atteso che la cospicua variazione tabellare in preparazione risultava da essa condizionata; con nota del 4.9.98, nel trasmettere ulteriore documentazione, ribadiva la assoluta urgenza dei chiarimenti richiesti.

La questione sottoposta dal Presidente della Corte di appello di Lecce con riferimento alle note del dott. .... appare scomponibile in profili diversi che vanno tenuti distinti.

#### **A. Atti inseriti nel fascicolo personale tenuto presso l'ufficio del Capo di Corte.**

Il primo profilo, desumibile dalle seconde note formulate dal dott. .... in data 3.8.98, attiene alla espunzione di atti dal fascicolo personale del magistrato, tenuto presso l'ufficio del capo di corte. Per la valutazione di tale profilo la copia delle note rilevanti è stata inviata anche alla quarta commissione di questo Consiglio, per quanto di sua competenza. Tuttavia nella presente occasione è necessario sottolineare che sia il quesito formulato dal Presidente della corte di appello che le osservazioni avanzate dal dott. .... mostrano di non tenere conto del fatto che la tenuta del fascicolo personale è stata recentemente ridisciplinata dalla circolare n. 17728 adottata con delibera del 23.7.98, che disciplina in modo esplicito la più gran parte degli aspetti oggetto del quesito ed in particolare quelli relativi alle sentenze di condanna disciplinare, imponendone l'inserimento nel fascicolo ancorché non definitive, con obbligo di espunzione in caso di annullamento o riforma.

## **B. Valutazione attitudinale per i concorsi interni e atti utilizzabili.**

Gli altri due profili, fra loro connessi, riguardano: 1) il tipo di valutazione attitudinale che deve essere operata in occasione dei concorsi interni per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni dell'ufficio di tribunale; 2) gli atti che devono o possono essere considerati a tal fine dalle diverse articolazioni istituzionali coinvolte in occasione del concorso tabellare (capo dell'ufficio, presidente della corte di appello, consiglio giudiziario, C.S.M.).

Occorre premettere che oggetto della presente disamina è il quesito di carattere generale formulato dal presidente della corte di appello con riguardo alle osservazioni sollevate dal dott. ...., così come sopra richiamato e non la specifica variazione tabellare relativa alla possibile assegnazione del dott. .... all'ufficio g.i.p. del tribunale di Lecce con preferenza sugli altri aspiranti, della quale questo Consiglio non è stato sinora investito e sulla quale non deve, quindi, essere espresso alcun tipo di valutazione.

### **B1. Valutazione attitudinale e concorsi interni.**

E' opportuno preliminarmente richiamare quanto stabilito dalla vigente circolare sulle tabelle per il biennio 1998-1999, al punto 5c: *"Nel caso vi siano più aspiranti al tramutamento (...) i dirigenti dell'ufficio terranno conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri: 1) attitudine ad esercitare le funzioni del posto da coprire, desunta soprattutto dalla pregressa attività nello specifico settore e da altri elementi di valutazione relativi alla particolare idoneità professionale, ricavabile da dati obiettivi e da fatti specificamente enunciati; 2) anzianità nel ruolo; 3) anzianità di servizio nell'ufficio."*, più avanti si chiarisce che tali criteri debbono essere "opportunamente integrati fra loro", senza alcuna ulteriore precisazione. La prescrizione, peraltro, riproduce la precedente

formulazione della circolare sulle tabelle per il biennio 1996-1997, con la sola differenza che il criterio relativo all'attitudine compare ora al primo punto, mentre precedentemente era all'ultimo.

Questo Consiglio non ha finora dettato regole di ulteriore dettaglio in ordine alle modalità di integrazione fra i tre criteri indicati, così demandando ai singoli soggetti coinvolti nella procedura la definizione di criteri predeterminati cui ricondurre la scelta in concreto, riservandosi, in conformità ai dettami normativi, il controllo successivo in ordine alla idoneità dei criteri adottati ed alla rispondenza in concreto delle proposte ai criteri medesimi.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che il Presidente della corte di appello di Lecce pone un quesito volto a conoscere il contenuto della valutazione attitudinale da operare da parte del capo ufficio in occasione dei concorsi interni.

Il concetto di "attitudine ad esercitare le funzioni del posto da ricoprire" di cui alla citata circolare è di ordine generale ed in qualche misura generico; tuttavia esso è meglio chiarito e precisato anche in altre circolari adottate dal C.S.M., le quali possono certamente concorrere a determinarne la portata, il significato, nonché i riferimenti alla stregua dei quali le attitudini vanno desunte.

Al tal proposito il Presidente della corte di appello ha già correttamente tracciato il solco sul quale porsi per operare la valutazione in questione, laddove nelle note del 30.7.98 sottolinea l'utilità che, ai fini in esame, presenta la circolare C.S.M. n. 15098 del 30.11.93, la quale precisa il significato delle attitudini e gli elementi da cui desumerle, certamente applicabile alla questione di specie. Tale circolare, ribadita la rilevanza dei canoni di indipendenza ed imparzialità quali essenziali elementi di valutazione dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, chiarisce che: *"Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni"* e che esse vanno desunte *"(...) b) con riferimento alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri già espressi dai consigli giudiziari (...), dai rapporti dei dirigenti degli uffici (...) dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato (...)"*.

Allo stesso modo utili elementi di chiarimento sono forniti altresì dalla circolare n. 13531 del 28.9.96 in tema di conferimento di uffici direttivi, ove si chiarisce, nella medesima prospettiva, che *"Per attitudini si intende l'idoneità dell'aspirante a ricoprire il posto vacante (...) ed altresì la sua idoneità ad esercitare degnamente - per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità - le relative funzioni"* e più avanti si chiarisce che *"L'indipendenza è valutata in riferimento alla capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di*

*esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all'ubicazione dell'ufficio (...)" e si aggiunge che "Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti quindi anche quelle di assoluzione- sono sempre oggetto di valutazione".*

E' di tutta evidenza che si tratta di disposizioni normative dettate con riferimento a casi diversi dai concorsi interni e destinate a disciplinare le determinazioni del C.S.M. nelle diverse occasioni citate. Esse, tuttavia, in quanto volte comunque a determinare il significato delle attitudini, gli ambiti delle relative valutazioni, i riferimenti alla stregua dei quali operarle, costituiscono certamente solidi punti di riferimento analogici, come tali sicuramente applicabili alla questione in esame, anche - e soprattutto - per la loro ineludibile corrispondenza a criteri di ragionevolezza.

Nella determinazione degli ambiti di valutazione in discussione appare, poi, determinante la disciplina stabilita dalla circolare n. 1275 del 22.2.85 che fissa le disposizioni in tema di pareri dei consigli giudiziari. Nel dettare le disposizioni di carattere generale (capo II) la circolare stabilisce, fra l'altro, che *"Il C.G. deve indicare in modo analitico gli elementi di fatto positivi e negativi sui quali fonda le proprie valutazioni"*; chiarisce, poi, che tali elementi possono financo appartenere alla sfera privata del magistrato nel caso in cui siano suscettibili di rilievo disciplinare e in tal caso dovrà essere espresso un giudizio in ordine alla loro persistente idoneità ad incidere sulle qualità professionali del magistrato in valutazione; aggiunge ancora che *"Ciascun parere deve avvalersi di tutti i parametri che per le vigenti disposizioni sono comunque significativi in ordine alla ricostruzione delle qualità professionali del magistrato"* e che *"Il parere conterrà sempre la menzione di situazioni o comportamenti che possono dar luogo a incompatibilità di sede tipiche o atipiche, o a procedimenti disciplinari o penali o di dispensa dal servizio"*.

Nel dettare specificamente i parametri di valutazione relativi ai pareri sulle tabelle (capo III, par.2, punto F), la citata circolare precisa che il C.G. terrà conto: *"dei criteri adottati dal C.S.M. nella apposita circolare annuale; delle deduzioni dell'interessato; degli elementi attitudinali desunti: dai pareri espressi in precedenza dai C.G., dalla scheda di autorelazione, da altri dati di fatto che consiglino la permanenza nell'ufficio ovvero la rotazione"* (da intendere anche con riferimento ad una o ad altra specifica assegnazione richiesta dal magistrato). Né vale minimamente ad escludere la vigenza di tali disposizioni la prescrizione di cui al punto 9a della circolare sulle tabelle 1998-1999, secondo cui *"La presente circolare sostituisce ogni precedente disposizione in tema di tabelle .."*, poiché tale disposizione è volta a prescrivere la abrogazione delle precedenti circolari in tema di organizzazione tabellare degli uffici, dettando i nuovi criteri, e non certamente in materia di predisposizione dei pareri su di esse. Procedendo oltre, la circolare al capo V, dettando ancora una volta prescrizioni di carattere generale,

precisa ancora che tra le fonti di conoscenza sono utilizzabili: "i rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, per quanto attiene ai dati esposti; le statistiche dell'ufficio; i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del C.G.; gli elementi emersi nel corso di eventuali audizioni del magistrato interessato o di altri magistrati; la scheda di autorelazione".

Ancora più avanti nello stesso capo è prescritto che il parere non può contenere valutazioni comparative fra magistrati. E' bene, al proposito, precisare che la valutazione attitudinale in questione (relativa ad un concorso interno) non deve essere espressa in termini assoluti, come, cioè, un giudizio di idoneità-inidoneità secco, come può accadere, invece, in occasione, ad esempio, del parere ex art. 190 O.G. o dei pareri per la progressione in carriera; si tratta, piuttosto di un giudizio articolabile su una gradazione espressa in termini di maggiore o minore intensità (è interessante al proposito rilevare che alcuni uffici giudiziari hanno ritenuto di esprimere tale valutazione con riferimento ad un punteggio per indicare il grado di intensità attitudinale del magistrato rispetto al posto a concorso, secondo una scala determinata dall'ufficio giudiziario medesimo). In tale occasione, quindi, pur dovendosi omettere ogni riferimento "comparativo" fra magistrati, è comunque imposta la valutazione attitudinale di tutti i magistrati che concorrono per ricoprire il posto.

Del tutto inconferente è quindi, il richiamo formulato alla lett. F, punto 16, dello stesso capo, ove è stabilito che il dispositivo dei pareri "non può contenere aggettivazioni relative al livello di idoneità", poiché tale riferimento, come sopra chiarito, non è in alcun modo riferibile alla tipologia di valutazione in questione, di carattere squisitamente attitudinale.

Alla stregua della disciplina richiamata devono, quindi, essere disattese pressoché "in toto" le osservazioni formulate dal dott. .... con riguardo ai profili oggetto della presente disamina.

E' da escludere, ancora, che in occasione del concorso interno il dirigente dell'ufficio e il Consiglio Giudiziario possano riferire e considerare solo gli elementi di cui il consiglio superiore non sia a conoscenza, laddove è invece evidente che le articolazioni locali, titolari rispettivamente della proposta tabellare e del relativo parere, debbano considerare in primo luogo esse stesse tutte le circostanze idonee a formare le rispettive valutazioni e determinazioni di competenza, compresi i precedenti pareri del C.G. e, se del caso, i precedenti disciplinari o penali, nonché tutto quanto contenuto nel fascicolo personale e quanto altro richiamato dalla disciplina citata.

Al proposito è opportuno conclusivamente sottolineare che anche in occasione della già citata recente delibera n. 17728 del 23.7.98, relativa alla "Nuova circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati" è stata ripetuta la premessa già contenuta

nella precedente circolare n. 12196 del 17.10.88, che chiarisce e riafferma il principio secondo cui *"... ai fini della valutazione del magistrato, il Consiglio si avvale, per i provvedimenti di sua competenza, di tutti gli elementi di giudizio legittimamente acquisiti e portati a conoscenza dell'interessato..."*, chiarendo, poi, nel corso della relazione che accompagna la delibera, che degli atti contenuti nel fascicolo personale è comunque obbligatorio tenere conto, ma che essi comunque non costituiscono gli unici atti alla stregua dei quali è obbligatorio esprimere le valutazioni che ineriscono il magistrato.

Nell'ambito delle rispettive competenze e determinazioni, tale impostazione è da ritenersi applicabile certamente anche alle valutazioni che esprimono le diverse articolazioni istituzionali coinvolte nelle valutazioni attitudinali a livello locale, come si evince con chiarezza anche dal complesso della disciplina più sopra richiamata, del tutto coerente con tali considerazioni, cosicché, ai fini del quesito tabellare in esame, funzionale all'espletamento del concorso interno in preparazione, le questioni richiamate in apertura relative alla tenuta del fascicolo personale non appaiono, comunque, pregiudiziali alla variazione tabellare.

Alla stregua di quanto considerato

delibera

di rispondere ai quesiti formulati, nei termini di cui sopra".